



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

(cod. DP.A4.02.4M.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2328 DEL 09-05-2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.387/2003 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA UN AEROGENERATORE DELLA POTENZA NOMINALE DI 200 KW NEL COMUNE DI RICCIA (CB) IN LOC. "GUADORAPILLO". SOCIETÀ PROPONENTE SICOP SRL UNIPERSONALE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PIERLUIGI VITTORIO PACE

Campobasso, 09-05-2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n°4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;

VISTA la Legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTA la Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014 recante “Misure urgenti in materia di energie rinnovabili”

VISTO l’art. 26 della Legge Regionale n°4 del 4 maggio 2016

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.55/2017 con la quale è stata adottata la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale;

PEMESSO che:

- Con nota assunta dalla Regione Molise al prot. n. 26070 del 11/04/2014, la Società SICOP srl Unipersonale con sede in C.da Piana – Zona Industriale – 86019 Vinchiatturo (CB), nella persona del legale rappresentante, ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico nel Comune di Riccia (CB) in loc. “Guadorapillo” composto da un aerogeneratore della potenza nominale di 200 KW;
- A corredo dell’istanza prima richiamata è stata presentata la documentazione tecnica comprensiva, altresì, della soluzione di connessione rilasciata da ENEL s.p.a.;

EVIDENZIATO che il progetto proposto consiste:

- ∅ nell’installazione di una turbina eolica con relativa cabina di trasformazione, nel foglio di mappa n. 65 p.la n. 17 del N.C.T. del Comune di Riccia, di altezza al mozzo di 57 m e diametro del rotore di 42 m, per un’altezza totale dell’aerogeneratore di 78 m, la cui potenza nominale è di 200 kW;
- ∅ nella realizzazione di una piazzola, alla base dell’aerogeneratore, le cui dimensioni in pianta di 40 X 20 m in fase di cantiere e ridotta a 18 X15 m in fase di esercizio;

∅ nella realizzazione di un sistema di collegamento alla RTN, composto un cavidotto interrato della lunghezza di 650 m, fino alla cabina di consegna ubicata nella p.lla n. 20 del foglio di mappa n. 65 del N.C.T. del Comune di Riccia;

∅ nella sistemazione di un tratto di strada comunale sterrata riportandola ad una sezione di circa 5 m e l'adeguamento del raggio di curvatura che permette l'accesso nel terreno agricolo delle particelle 17- 228 del foglio di mappa 65 del comune di riccia ricadente in zona "E" uso agricolo della normativa di settore;

RILEVATO che l'impianto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. /Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., in quanto la potenza nominale è inferiore a quella di soglia riportata negli allegati A e B della L.R. n. 21/2000 e degli allegati III e IV all parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e non rientra altresì nel campo di applicazione della lettera l) del punto 13.1 delle Linee Guida Regionali allegata alla D.G.R n.621/2011;

PRESO atto che con nota prot. n. 37528 del 01/04/2015 è stata convocata la conferenza di servizi relativa al progetto di che trattasi, e che a seguito di un ulteriori approfondimenti istruttori è emersa la necessità di un'integrazione della documentazione necessaria ai fini della procedibilità, significata con nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche, nel seguito per comodità denominato Servizio, n. 48371 del 29/04/2015, con la quale è stata differita, altresì, la data di convocazione della conferenza di servizi a data da destinarsi;

RILEVATO che la Società, in recepimento di quanto richiesto con nota in precedenza richiamata, ha trasmesso in data 20/05/2015 l'integrazione documentale assunta dalla Regione Molise al prot. n. 57297 del 21/05/2015;

VISTA la nota del Servizio prot n. 63430 del 5/06/2015, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria per il giorno 26/06/2015;

VISTA la nota del Servizio prot. n. 69311 del 19/06/2015, con la quale, a seguito di espressa richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Molise, la precedente convocazione è stata differita alla data del 9/07/2015;

VISTA la successiva nota del Servizio prot. n. 75148 del 02/07/2015, con la quale, per ulteriore espressa richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Molise è stata ulteriormente differita la conferenza di servizi alla data del 14/07/2015;

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento prot. n. 3694 del 13/07/2015, assunta dal Servizio al prot. n. 79791 del 13/07/2015, con la quale chiedeva lo spostamento della conferenza di servizi fissata per il giorno 14/07/2015 in quanto riteneva necessaria l'attestazione del comune di Castelvete in Val Fortore (BN) ai fini del rilascio del parere per le arre contermini ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO di quanto evidenziato nella nota in precedenza richiamata, nella riunione tenutasi in data 14/07/2015 è stato concordato con i presenti di aggiornare la seduta a data da definire;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4100 del 22/07/2015, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto del progetto, con la prescrizione, in relazione alla presenza dell'area SIC-ZPS ricadente nel territorio del Comune di Castelvete Valfortore (BN), di predisporre una valutazione sui possibili impatti e in caso negativo adottare misure di mitigazione;

VISTA la nota del Servizio prot. n. 83986 del 24/07/2015, con la quale è stata nuovamente convocata la conferenza di servizi per il giorno 31/07/2015;

ATTESO che, alla conferenza prima richiamata sono stati invitate a partecipare le seguenti Amministrazioni, Enti e Società:

- Regione Molise – Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive e Politiche della Concorrenza;

- Regione Molise – Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Molise;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- A.S.Re.M – Dipartimento di Prevenzione, Igiene Sanità Pubblica;
- E.N.A.C.
- Comando Militare Regione Molise;
- Comune di Riccia;
- ENEL Distribuzione;
- SICOP SRL Unipersonale;

RILEVATO che tra tutti gli Enti/Amministrazioni/Società convocati sono stati presenti:

- Società SICOP srl Unipersonale;

VISTO il verbale della conferenza di servizi, regolarmente tenutasi in data 31/07/2015 e trasmesso a tutte le Amministrazioni, Enti e Società interessate, con nota prot. n. 93094 del 24/08/2015 della Regione Molise, dal quale si evince che ci si è riservati di adottare e notificare i conseguenti provvedimenti;

RILEVATO che per la conferenza di servizi sono pervenuti i pareri/nulla osta da parte dei seguenti Enti/Amministrazioni:

- MIBACT – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento prot. n. 4100 del 22/07/2015;
- Nulla Osta Comando Militare Esercito Molise prot. n. 2719 del 22/06/2015;

VISTA la nota della Regione Molise - Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile – Ufficio Vincolo Idrogeologico prot. n. 80022 del 14/07/2015, con la quale si comunica che nulla si ha da obiettare dal punto di vista Idrogeologico di cui agli artt. 20 e 21 del R.D. n. 1126/2006;

VISTA la nota della Regione Molise – Servizio Tecnico, Sismico e Geologico prot. n. 51557 del 07/05/2015, con la quale sono rese valutazioni in merito alla documentazione depositata, senza entrare nel merito della fattibilità del progetto e che gli approfondimenti tecnici richiamati sono già per norma rimandati ad una progettazione di tipo esecutivo, da predisporre prima dell'inizio lavori;

RILEVATO altresì, che è stata consegnata a mano la nota del Segretariato Regionale per il Molise del MIBACT prot. n. 2924 del 31/07/2015, recante prescrizioni alla realizzazione dell'opera, in adesione alle disposizioni di cui all'art.152 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che l'area di ubicazione dell'impianto non è vincolata dal punto di vista idrogeologico, e pertanto, non ricade nell'ambito di applicazione del Piano Paesistico di Area Vasta, non è soggetta a vincoli paesaggistici di tipo diretto ai sensi degli artt. nn. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e non è inquadrabile nella fattispecie di cui alla D.G.R. n. 486/2009 in quanto non interferisce con aree SIC e ZPS, non ricade all'interno di areali in frana individuati nell'ambito di studi territoriali quali IFFI e PAI;

VISTA la relazione istruttoria allegata alla nota consegnata dal MIBACT in sede di conferenza di servizi il quale, in esercizio dei poteri previsti nell'art.152 del D.Lgs. n.42/2004, e così come disposto alla lettera c) del punto 14.9 dell'allegato A alla D.G.R. n.621/2011 recante "*Linee Guida Regionali per Regionali per lo svolgimento del procedimento unico.....*", detta, "*in terminis*", le seguenti misure e prescrizioni in variante

al progetto presentato.;

a. Qualora possibile l'impianto eolico venga dislocato al di fuori dell'area soggetta a tutela di prossimità, così da non impattare negativamente sui contesti sottoposti a tutela o in corso di tutela e sulle zone di interesse archeologico;

b. In subordine, qualora non sia possibile provvedere ad una diversa dislocazione dell'impianto nel suo complesso, che venga redatta una variante in virtù della quale anzitutto l'aerogeneratore non venga dislocato su posizioni sommatali o lungo i crinali dei rilievi collinari esistenti, e che comunque la sua altezza da terra sia contenuta entro i limiti massimi di 20-25 m...;

PRESO ATTO che la posizione del MIBACT si è configurata sostanzialmente quale diniego alla realizzazione dell'impianto in quanto le stesse non sono tecnicamente realizzabili;

ATTESO che per gli enti regolarmente convocati e non intervenuti alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n°241/90 e ss.mm.ii., è stato possibile applicare l'istituto del silenzio assenso;

RILEVATO che da quanto emerso in conferenza e sulla base dei contenuti del parere espresso dal MIBACT, sussistevano i presupposti per la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione del comma 3) dell'art. 14 quater della L. n.241/90 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 28250 del 11/03/2016 del Servizio veniva effettuata la rimessione della questione in oggetto alla decisione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio per la concertazione amministrativa prot. n. 8992 del 4/05/2016, con la quale è stata indetta una riunione istruttoria per il giorno 10/05/2016, presso la sede del Dipartimento;

PRESO ATTO degli esiti della riunione, il cui verbale è stato acquisito direttamente in sede di conferenza e nel quale è risultata, altresì, l'espressione del parere favorevole del Comune di Riccia alla realizzazione dell'impianto e dell'ASREM in merito agli aspetti acustici ed elettromagnetici, mentre il MIBACT ha confermato la posizione già pervenuta in sede di conferenza del 31/07/2015;

LETTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017, trasmessa con nota prot. n. 2410 del 07/02/2017, ed assunta dalla Regione Molise al prot. n. 13832 del 07/02/2017, con la quale è stato ritenuto superato il dissenso espresso dal MIBACT consentendo di proseguire il procedimento di autorizzazione dell'impianto di che trattasi;

RILEVATO che all'esito della richiamata delibera, non si evincono ulteriori pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico con le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata in data 11/04/2014;

RICHIAMATA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio prot. n. 4888 del 05/05/2017, con la quale si prescrive la necessità di predisporre dei saggi preliminari nell'area di installazione dell'aerogeneratore al fine di scongiurare eventuali emergenze archeologiche;

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi del 31/07/2015 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017, e per l'effetto, autorizzare la Società SICOP srl Unipersonale, con sede in C.da Piana – Zona Industriale – 86019 Vinchiatturo (CB), alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto eolico, nel Comune di Riccia riportato nel N.C.T. alla p.lla n. 17 del foglio di mappa n. 65 del Comune di Riccia, della potenza nominale di 200 kW secondo le caratteristiche dimensionali riportate nel progetto definitivo depositato in data 11/04/2014;
3. di predisporre la valutazione sulla compatibilità in relazione alla presenza delle aree SIC e ZPS presenti nel Comune di Castlevetere Val Fortore (BN) e in caso negativo adottare le opportune misure di mitigazione;
4. di condizionare l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni

contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, rimandando alle amministrazioni stesse i controlli di competenza;

5. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla comunicazioni di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro un anno dalla data di notifica del presente atto;

6. di trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione;

7. di rilasciare eventuali proroghe, di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Società, solo se adeguatamente motivata;

8. di subordinare, altresì, la validità dell'autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell'allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell'inizio lavori;

9. di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, le opere da realizzare di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

10. di autorizzare E-Distribuzione Spa ad effettuare tutte le opere necessarie alla connessione dell'impianto alla RTN;

11. di eseguire prima dell'inizio dei lavori, saggi preliminari nell'area di installazione dell'aerogeneratore e della cabina di consegna al fine di scongiurare interferenze con eventuali subsidenze archeologiche, da concordare con la competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, come da nota prot. n. 4888 del 05/05/2017;

12. di trasmettere il presente atto alla Società SICOP srl Unipersonale e al Comune di Riccia;

13. di trasmettere annualmente una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell'impianto;

14. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo Servizio dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società per i controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.

Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
Il Direttore
SANDRA SCARLATELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82